COMMON MINNES HONKED EILEROPEA



Bruxelles, 10.4.2013 C(2013) 2063 final

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Valle d'Aosta)

Aiuto n. SA. 36026 (2013/N)

Attività regionali di protezione civile – contributo al settore

dell'agricoltura

Signor Ministro,

la Commissione europea desidera informare le autorità italiane che, dopo aver esaminato le informazioni da esse trasmesse in merito all'aiuto in oggetto, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

Nell'adottare questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni di seguito esposte.

1. PROCEDURA

- (1) A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione la misura in esame con lettera del 4 gennaio 2013, protocollata l'8 gennaio 2013.
- (2) Con lettere del 25 gennaio 2013 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che le autorità italiane hanno trasmesso in data 4 marzo 2013 e che sono state protocollate appena ricevute.

2. DESCRIZIONE

Titolo

(3) Attività regionali di protezione civile – contributo al settore dell'agricoltura

S.E On. Giulio TERZI di SANT'AGATA Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I-00194 Roma

Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Europese Commissie, B-1049 Brussel – Belgium Telephone: 32 (0) 2 299.11.11

Obiettivi

- (4) L'obiettivo di questo regime di aiuto è costituire un fondo per risarcire le perdite dovute a future calamità naturali, con l'obiettivo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali.
- (5) Conformemente alle disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (in appresso "gli orientamenti")¹, nell'ambito del regime di aiuto in esame sono contemplati terremoti, inondazioni, frane e valanghe.

Bilancio

- (6) Secondo le autorità italiane non è possibile stabilire in anticipo l'importo effettivo del bilancio, in considerazione del fatto che si tratta di un programma quadro. L'importo dello stanziamento destinato a risarcire i danni sarà direttamente correlato al verificarsi degli eventi calamitosi e alla loro gravità. Le risorse saranno rese disponibili in base alla procedura di cui all'articolo 26, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (variazione di bilancio in via amministrativa).
- (7) Si prevede di approvare annualmente, in via preventiva, lo stanziamento di una somma annuale forfettaria di 50 000 EUR nell'apposito capitolo di bilancio. In base alle stime, l'importo complessivo dell'aiuto ammonta a 0,3 Mio EUR.

Durata

(8) Dalla data di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione fino al 31 dicembre 2018.

Base giuridica

- Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5, "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";
- Risoluzioni della Giunta regionale: nn. 2377 e 2378 del 12 luglio 2004, n. 3509 dell'11 ottobre 2004 e n. 2705 del 2 ottobre 2009.

Intensità dell'aiuto

- (9) Fino a un massimo del 70% del danno per ciascun beneficiario.
- (10) Secondo le autorità italiane, il beneficiario può ottenere complessivamente un risarcimento che può giungere al 100% del danno, cumulando il contributo pubblico e il pagamento previsto da polizze assicurative, quando queste coprono almeno il 60% del valore dei beni assicurati. In tal caso il residuo 40% non coperto da assicurazione è risarcito mediante il contributo pubblico. Tuttavia, se la copertura assicurativa è inferiore al 60% del valore dei beni assicurati, il contributo pubblico può essere concesso limitatamente alla parte residua non coperta da assicurazione nella misura massima del 70% del danno.
- (11) Il contributo è pari al 70% dell'importo del danno ritenuto ammissibile, in caso di ripresa dell'attività svolta (con limite massimo di 500 000 EUR) e al 40% qualora l'attività non venga ripresa (con limite di 150 000 EUR).

GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

Beneficiari

(12) Possono beneficiare dell'aiuto gli agricoltori, gli affittuari, i piccoli proprietari che assicurano la coltivazione del fondo, le cooperative agricole, i consorzi di miglioramento fondiario e le consorterie².

Spese ammissibili

(13) Le tipologie di danno risarcibile sono: danni a fondi e piantagioni, danni ai fabbricati e ad altri manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle macchine e delle attrezzature agricole, o alla trasformazione, conservazione o vendita dei prodotti, danni ai muri di sostegno, alle strade poderali, agli acquedotti aziendali, agli impianti di irrigazione e di produzione e trasporto di energia elettrica.

Autorità che concede l'aiuto e procedura

- (14) Gli eventi che costituiscono calamità naturali sono riconosciuti dalla Giunta regionale e sono gestiti dalla struttura di Protezione civile della Presidenza della Regione. Nel caso l'evento sia particolarmente grave, può essere istituita una struttura ad hoc per la gestione.
- (15) La qualificazione di calamità naturale avviene, su proposta della struttura competente in materia di protezione civile, con decreto del Presidente della Regione. Il decreto attesta l'esistenza di una calamità, delimitando la zona interessata e la durata temporale dello stato di emergenza. Detto decreto attiva inoltre la procedura di domanda dell'aiuto.
- (16) I beneficiari possono presentare domanda di risarcimento entro novanta giorni dalla data del decreto. La domanda è esaminata entro un termine di centottanta giorni dalla presentazione e successivamente è determinato l'importo del risarcimento. Il risarcimento è versato al beneficiario entro due anni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- (17) I richiedenti devono allegare alla domanda di risarcimento una perizia asseverata che attesti i danni subiti a causa della calamità naturale e il relativo importo.
- (18) Ciascun danno sarà calcolato da un professionista esperto sulla base dei quantitativi comunicati. Il calcolo fa riferimento all'elenco prezzi regionale di riferimento, a garanzia dell'omogeneità delle valutazioni d'intervento. A questo calcolo è poi applicato un coefficiente di vetustà per ricondurre il valore calcolato a quello reale dei beni danneggiati.
- (19) Il risarcimento non può tradursi in migliorie nel calcolo del valore del bene danneggiato, poiché secondo le autorità italiane la valutazione del danno dovrebbe tener conto soltanto dell'effettivo danno subito a causa della calamità naturale.
- (20) L'aiuto è calcolato in percentuale dei danni ammissibili. Il risarcimento assicurativo che supera il 100% del danno è detratto dal calcolo generale dei danni.

Istituzioni storiche tipiche della Valle d'Aosta, legate alle vicissitudini delle frazioni, luoghi di origine di un ristretto numero di famiglie che rappresentavano le antiche comunità rurali. In passato, venivano riuniti in consorterie i grandi pascoli utilizzati da poche famiglie o dagli abitanti di una frazione.

Obbligo di notifica

- (21) La regione Valle d'Aosta si impegna a comunicare alla Commissione i casi in cui viene data applicazione al presente regime di aiuto a seguito del verificarsi di calamità naturali. In questi casi, una relazione a posteriori è inviata alla Commissione europea entro i seguenti termini:
 - entro 15 giorni dall'evento: una relazione che precisa il fenomeno calamitoso ed è suffragata dalle indicazioni di ordine meteorologico disponibili;
 - entro 15 mesi dall'evento: una relazione sulle aree colpite e sul numero di soggetti coinvolti;
 - entro 30 mesi dall'evento: la relazione concernente gli aiuti erogati.

Obbligo di sospensione

(22) Le autorità italiane hanno confermato il rispetto del requisito di incentivo, previsto al punto 16 degli orientamenti. Più in particolare, le autorità italiane assicurano che nessun aiuto sarà concesso sulla base del regime in esame prima di essere approvato dalla Commissione europea.

Cumulo

(23) Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto non può essere cumulato con altri aiuti a carattere locale, regionale, nazionale o unionale.

3. VALUTAZIONE

Presenza dell'aiuto

- (24) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono vietati, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (25) La misura di cui trattasi è finanziata mediante il bilancio regionale o, a seconda della disponibilità, il bilancio dello Stato. Pertanto, l'aiuto richiede risorse pubbliche.
- (26) La misura favorisce determinate imprese, conferendo un vantaggio agli imprenditori agricoli locali colpiti da una calamità naturale cui dovrebbero altrimenti far fronte da soli. Essa può falsare la concorrenza a livello dell'UE in quanto i beneficiari operano in un settore altamente competitivo del mercato interno.
- (27) Il settore interessato è quello agricolo, aperto alla concorrenza a livello dell'UE e pertanto sensibile a qualsivoglia misura a favore della produzione in uno o più Stati membri³.
- (28) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un aiuto a un'impresa può influenzare gli scambi tra gli Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto agli scambi a livello dell'UE⁴. Il semplice fatto che la posizione di un'impresa sia

Nel 2012 la produzione del comparto agricolo in Italia è stata stimata a 48 486 milioni di EUR (prezzi di base e dei produttori) (fonte: Eurostat).

⁴ Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa 102/87 Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1988, pag. 4067.

rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti ottenendo un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza⁵.

(29) Alla luce di quanto in precedenza indicato, sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Si può quindi concludere che la misura proposta costituisce un aiuto di Stato ai sensi del suddetto articolo.

Compatibilità della misura d'aiuto

- (30) Occorre valutare la possibilità di concedere una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (31) Nel caso di specie, vista la natura della misura proposta, può essere invocata la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, in virtù della quale "Sono compatibili con il mercato interno (...) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali".
- (32) Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali sono valutati in base al capitolo V.B.2 degli orientamenti.
- (33) In conformità del punto 121 degli orientamenti, la prassi costante della Commissione è stata di dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di "calamità naturale" e di "evento eccezionale" di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Finora la Commissione ha considerato calamità naturali i terremoti, le valanghe, le inondazioni e le frane, purché ne possa essere fornita una descrizione sufficientemente precisa.
- (34) La Commissione osserva che i tipi di calamità ammissibili ai sensi del presente regime di aiuto sono i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, che corrispondono ai tipi di calamità elencati al punto 121 degli orientamenti.
- (35) Le autorità italiane hanno confermato che il programma quadro non comprende eventi eccezionali a norma del punto 122 degli orientamenti. Eventuali eventi di questo tipo andrebbero notificati alla Commissione individualmente.
- (36) Si ritengono pertanto soddisfatte le condizioni del punto 121 degli orientamenti.

Compensazione

(37) In conformità del punto 123 degli orientamenti, una volta dimostrata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizzerà aiuti fino al 100% a titolo di indennizzo dei danni materiali. Di norma la compensazione deve essere calcolata a livello di singolo beneficiario e, onde evitare sovracompensazioni, occorre detrarre dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio per polizze assicurative. La Commissione ammetterà inoltre aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva. In ogni caso la giurisprudenza della Corte di giustizia impone agli Stati membri di dimostrare un nesso diretto tra il danno causato dall'evento eccezionale e l'aiuto di Stato e l'obbligo di effettuare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dai produttori.

Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1980, pag. 2671.

- (38) Il presente programma quadro prevede aiuti fino al 70% dei danni subiti. Il risarcimento è calcolato a livello del singolo beneficiario, come dimostrato nel considerando 18 della presente decisione. Inoltre, le autorità italiane hanno assicurato che, qualora l'assicurazione copra parte dei danni, il pagamento ricevuto dall'assicurazione e il contributo pubblico rispetteranno il massimale del 100% del danno (cfr. i considerando 10 e 20). Pertanto sono escluse sovracompensazioni. Sono quindi soddisfatte le condizioni di cui al punto 123 degli orientamenti.
- (39) Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare l'obbligo di notifica specificato al considerando 21, al fine di comunicare alla Commissione i casi di applicazione del presente regime, dimostrare l'esistenza di una calamità naturale e indicare gli aiuti conseguentemente versati. Dette autorità si sono impegnate a effettuare una notifica individuale delle calamità naturali o degli eventi eccezionali diversi da terremoti, valanghe, frane e inondazioni.
- (40) Si ritengono pertanto soddisfatte le condizioni del punto 123 degli orientamenti.

Durata del regime

- (41) A norma del punto 189 degli orientamenti, la Commissione autorizza soltanto regimi di aiuto di durata limitata. I regimi di aiuto diversi da quelli che possono beneficiare di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 non devono essere applicati per più di 7 anni.
- (42) Il regime in oggetto è proposto per un periodo di sette anni (cfr. considerando 8). Esso non può beneficiare di un cofinanziamento a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tuttavia, poiché la sua durata supera il periodo di applicazione degli orientamenti in vigore, le autorità italiane si sono impegnate ad adeguare il regime attuale alle nuove norme, una volta che queste saranno entrate in vigore.

4. CONCLUSIONE

- (43) In base a quanto sopra esposto, la Commissione conclude che la misura notificata è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.
- (44) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Nel caso in cui non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera sul sito internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione M.2 Ufficio: Loi 130 /128

B-1049 Bruxelles Fax: 0032.2.296 7672

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ Membro della Commissione